INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 7

Visite mediche periodiche di accertamento della persistenza dell'idoneità psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici

A decorrere dal 1 agosto 1994 e fino al 31 dicembre 1995 le visite mediche di seconda e terza classe intese ad accertare la persistenza dell'idoneita' psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici possono essere effettuate, oltre che presso uno degli istituti medico legali dell'Aeronautica militare, presso uno degli uffici di sanita' marittima ed aerea del Ministero della sanita', servizio assistenza sanitaria al personale navigante, ovvero presso un medico militare dell'Aeronautica militare o un medico specializzato in medicina aeronautica, spaziale o sportiva anche se sprovvisti della prevista autorizzazione ministeriale. In ogni caso le visite dovranno svolgersi in conformita' ai requisiti psico-fisici fissati dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (OACI). Gli organi sanitari o i sanitari che hanno proceduto all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica rilasciano all'interessato un certificato attestante l'idoneita', ovvero la non idoneita', in duplice copia, una delle quali e' trasmessa dall'interessato, con lettera raccomandata, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, entro sette giorni dal rilascio. Il certificato e' documento valido ai fini del rinnovo delle licenze e degli attestati.

Versione in vigore dal 2 aprile 1995, non più in vigore dal 31 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia di trasporti
Estremi	Decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-di-trasporti/art-7-visite-mediche-periodiche-di-accertamento-della-persistenza-dell/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it